

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art.27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 642/1972; esente da imposta di registro ai sensi art.12, comma 2-bis, D.Lgs. n.36 del 28/02/2021

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 01/12/2023

"POLISPORTIVA PONTICELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

18 DIC, 2023

Addì 01/12/2023, alle ore 19,30, si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale di Via Montanara, 250/B – Imola (BO), l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **"POLISPORTIVA PONTICELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore ;**
- 2) Modifiche statutarie ed integrazioni necessarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2021 e decreti collegati – (Riforma dello sport);**
- 3) Modifica della denominazione sociale;**
- 4) Varie ed eventuali .**

Il Presidente dell'associazione, sig. Bittini Marino, designa quale segretario verbalizzante il sig. Bartolini Serafino che, intervenuto, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della convocazione constatando che risultano intervenuti n. **155 soci** , su un **totale di soci iscritti a libro soci n. 220 (n. 65 soci assenti)**, **risulta verificata anche la presenza di almeno sette soci ai sensi dell'art.35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017** e dunque l'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dello Statuto sociale è regolarmente costituita e **atta a deliberare.**

Oggetto n.1

Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. il Presidente informa che, al fine di poter accedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, è necessario procedere con la modifica del vigente statuto, per l'adeguamento alle nuove disposizioni normative del D.Lgs. 117/2017. Contemporaneamente l'associazione ha la necessità di adeguare lo Statuto anche a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2021 e decreti collegati (Riforma dello Sport), in quanto la natura dell'associazione, riguardo alle attività concretamente svolte, richiede una doppia qualifica di associazione sportiva dilettantistica e anche di promozione sociale. Alcuni soci presenti intervengono per chiedere chiarimenti al riguardo, ai quali risponde esaurientemente il Presidente.

Oggetto n.2

Al secondo punto dell'Ordine del Giorno il presidente informa che l'Associazione Sportiva Dilettantistica è chiamata ad aggiornare lo statuto associativo ai vincoli richiesti dalla Riforma dell'ordinamento sportivo, per essere iscritti contemporaneamente anche al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche come prevedono le nuove disposizioni.

Successivamente procede con la lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.M.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei Decreti Legislativi 36/2021 e 120/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti gli associati intervenuti concordano con il Presidente sulla necessità di adottare il nuovo Statuto per le motivazioni che sono state esposte, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità.

L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli dei soci presenti**, espressi in forma palese

DELIBERA

- A)** di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- B)** di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive ed ulteriori comunicazioni necessarie, al fine di mantenere tutte le agevolazioni riservate alle associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale, nonché per la trasmissione del verbale e dello statuto agli Organi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché per la presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro Unico Del Terzo Settore.

Oggetto n.3

Al terzo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente propone anche la modifica della denominazione sociale, obbligatoria per assumere la doppia qualifica, in " **POLISPORTIVA PONTICELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE**", in breve "**POLISPORTIVA PONTICELLI A.S.D. APS**". La proposta viene approvata dall'unanimità dei presenti.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art.27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 642/1972; esente da imposta di registro ai sensi art.12, comma 2-bis, D.Lgs. n.36 del 28/02/2021

Oggetto n.4

Al quarto punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

Barbieri Scarpio



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
Pacco n. 1615 / _____ serie 3
Versato ESENTE con quietanza 18/12/2023
IL DELEGATO* p. IL DIRETTORE
Cristina Mazzamauro
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno

Statuto della
"POLISPORTIVA PONTICELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. e ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. Mod., un'associazione denominata **"POLISPORTIVA PONTICELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve **"POLISPORTIVA PONTICELLI A.S.D. APS"** (d'ora in poi "Associazione").
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio ai fini del riconoscimento sportivo l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.
3. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. L'Associazione aderisce alla Uisp e al C.S.I. e potrà aderire anche ad altri organismi, procedendo annualmente all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dei rispettivi Statuti e Regolamenti.
5. L'Associazione ha la sede legale in Via Montanara n. 250/B, Imola (BO). Eventuali variazioni di sede possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Sempre con delibera del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e dal DM 107/2021. La loro individuazione è deliberata dal Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

6. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita l'organizzazione e la gestione di alcune attività sportive dilettantistiche ,nello specifico: **Sport Calcio (discipline sportive Calcio a 11, Futsal calcio a 5) e Ciclismo** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Ai sensi dell'art.7,co.1-bis del D.Lgs. 36/2021, all'associazione in seguito all'iscrizione al Runts non si applica il requisito dell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 7,co.1,lett.b) del D.Lgs 36/2021.

7. L'associazione potrà organizzare attività con bambini, adolescenti e ragazzi quali Campus e Centri Estivi e ogni altra forma di aggregazione e socializzazione, anche nei settori dei diversamente abili e degli anziani.

L'associazione potrà gestire in tutto o in parte, anche mediante contratti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori.

8. L'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri tesserati e/o associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

9. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e limitatamente a quanto compatibile con l'art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla normativa di attuazione, ai fini del potenziamento della pratica sportiva è facoltà dell'Associazione svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nel rispetto delle norme fiscali vigenti e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro adibito alla preparazione di alimenti per la somministrazione durante i momenti di aggregazione;
- la gestione di impianti e strutture sportive, centri di aggregazione culturali ovvero qualsiasi altro centro o struttura che favorisca le attività ricreative e la socializzazione, tramite la stipula di convenzioni , concessioni, accordi con qualsiasi altro ente , pubblico o privato;
- la vendita di abbigliamento sportivo e attrezzature sportive in via marginale e accessoria all'attività sportiva;
- le attività connesse alle sponsorizzazioni e l'erogazione di pubblicità a committenti pubblicitari per autofinanziamento e senza scopo di lucro;
- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo, l'organizzazione di qualsiasi evento sportivo, gare e tornei, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di riviste a tema e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- la cessione di diritti sportivi e radiotelevisivi;

- 
- la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
 - l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, di formazione e qualificazione per i tesserati;
 - l'organizzazione di corsi per attività diverse da quella sportiva (attività ricreativa in genere, attività di doposcuola organizzate, per esempio, nell'ambito di centri estivi multisport);
 - l'organizzazione di viaggi e vacanze con finalità culturali, ricreative e sportive;
 - l'organizzazione e la gestione di servizi per l'attivazione di attività ludico-sportive di qualsiasi genere, sia in sede che altrove.

10. L'Associazione garantirà la partecipazione, qualora necessario, dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee degli Organismi Sportivi per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei rispettivi Consigli.
11. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del CIP nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, del CIP, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.
12. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni, del CIP e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
13. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
14. Ai sensi dell'art.38, co.1-ter, del D.Lgs. 36/2021, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS all'associazione che esercita, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni previste dalle norme del D.Lgs 36/2021 e decreti collegati limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Si applica l'art.28 del presente statuto.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 - Associati

1. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcun tipo di discriminazione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad attenersi a quanto previsto dallo statuto sociale. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere

motivata e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Per coloro che intendano perseguire le finalità sportive dell'Associazione, dovranno essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
 4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
 5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all' accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
 6. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
 8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
 9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
 11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto inoltre di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente, con un preavviso minimo di 20 giorni.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dal Presidente e alla presenza di persona da lui designata. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.9.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

2. Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta, tramite posta elettronica oppure raccomandata postale indirizzata alla sede dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

3. L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato entro 30 giorni ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima assemblea utile, comunque entro i 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee come regolamentato dal presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", oppure con affissione presso la sede sociale e/o comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, ovvero con qualsiasi altro mezzo di convocazione individuale, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.



16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ogni socio può ricevere al massimo 3 deleghe.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente per l'esame del bilancio preventivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione, ovvero sulle attività secondarie e strumentali limitatamente a quanto previsto dall'art.2.8 del presente statuto;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sull'elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con voto della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..
6. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto in prima convocazione è indispensabile la presenza e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
7. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell' 'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (a cura dell'Associazione) nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari che va da 3 a 11 membri (il numero dei consiglieri può essere modificato con delibera assembleare senza necessità di apportare modifiche allo statuto, in base alle esigenze dell'Associazione) eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e/o dal CIP.
5. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
7. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
8. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
10. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021, fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017, per quanto compatibili con le norme del Codice del Terzo Settore.
11. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
12. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
13. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea assenza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o assenza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella precedente votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per prolungata assenza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea per indire nuove elezioni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente, oppure quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; per quanto riguarda la figura del volontario per le attività sportive, si applica l'art. 29 del D.Lgs 36/2021 per quanto compatibili con gli art. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e/ o comitati interni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica ed è rieleggibile sulla base delle stesse previsioni adottate per le altre cariche del consiglio direttivo.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vicepresidente

Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo può essere eletto dall'Assemblea oppure istituito nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto ed esercita ogni altra funzione prevista dal citato art.30 del Codice del Terzo Settore.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione consuntivo ed eventualmente quello preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
I documenti di bilancio sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.
4. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

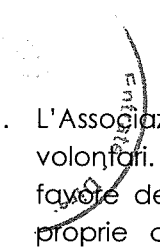
Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

- 
1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro.
 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..
 4. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art.36 D.Lgs. 117/2017).
 5. L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto, dai decreti collegati e dalle successive modificazioni e/o integrazioni.
 6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 7. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere erogati esclusivamente dei rimborsi nelle modalità previste dall'art.29 del D.Lgs 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
 8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.
 9. Tutti i riferimenti ai provvedimenti normativi contenuti nel presente articolo si intenderanno automaticamente modificati e/o integrati in caso di norme di legge obbligatorie e inderogabili che saranno emanate successivamente, alle quali l'associazione si impegna da subito a conformarsi e/o adeguarsi senza obbligo di modificazione statutaria.
- 

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi(FSN, DSA, EPS) a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
 - a) atleti;
 - b) dirigenti sociali e soci;
 - c) giudici/arbitri;
 - d) dirigenti;
 - e) tecnici, istruttori;
 - f) altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;
 - g) altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.

2. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il tesserato acquisisce la qualifica di socio qualora ne faccia richiesta ai sensi dell'art.4 del presente statuto.
5. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Le sezioni – i comitati interni - trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Potrà inoltre istituire dei comitati interni per l'organizzazione e la direzione di specifiche attività sociali, i cui componenti per mezzo di un loro rappresentante saranno chiamati a relazionare al consiglio direttivo, nelle forme e nei modi stabiliti dallo stesso organo, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in altra forma giuridica prevista dalla normativa che sia adeguata al perseguimento degli scopi sociali.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione ad una diversa sezione del registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12.5 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Ente del Terzo Settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art.9 del D. Lgs. 117/2017).
4. Si applica anche l'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibile con l'art. 28.3 di cui sopra.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

In caso di controversie in materia sportiva troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Data 01/12/2023

Il Presidente M. B. B.

Dir.